N. R.G. 2091/2016



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA

Il tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto presidente

dott.ssa Angelica Castellani giudice

dott. Davide Scaffidi giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2091/2016 promossa da:

CURATELA FALLIMENTO VILLA VATICANO SRL (C.F. 02557190986)

rappresentata e difesa dall'avv. Marco Gamba, elettivamente domiciliata presso lo stesso in Cremona, piazza Roma, 2;

ATTRICE

contro

ALBERTO NOCI (C.F. NCOLRT64A20D150Z)

ANTONIO OGGIANO (C.F. GGNNTN68M07I452K)

SIMONA CALLINI (C.F. CLLSMN69B50D150E)

ELENA CALLINI (C.F. CLLLNE74B62D150S)

CONVENUTI CONTUMACI



oggetto: azione di responsabilità ex artt. 146 l.f.; 2394 c.c.;

conclusioni:

per la curatela:

"accertare e dichiarare che, alla data di dichiarazione del fallimento della s.r.l. Villa Vaticano, risultano erogati anticipi e/o finanziamenti ai vari soci per un controvalore di € 209.721,98;

accertare e dichiarare l'illegittimità di tali anticipi e/o finanziamenti soci;

per l'effetto, condannare tutti gli ex soci della s.r.l. Villa Vaticano, Alberto Noci, Antonio Oggiano, Simona Callini ed Elena Callini, a rimborsare in favore della Procedura l'importo di € 52.430,25 ciascuno, con interessi di legge a far tempo dalla domanda giudiziale;

condannare in ogni caso gli amministratori Alberto Noci e Antonio Oggiano, ex art. 2394, n. 1 c.c., in via solidale tra loro, a risarcire alla procedura i danni cagionati alla società nella misura di € 209.721,98 con gli interessi di legge a far tempo dalla domanda al saldo;

- con vittoria di spese e compensi professionali.

in via istruttoria: come da foglio di p.c."

FATTO E PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 1.2.2016 il fallimento Villa Vaticano s.r.l. (dichiarato dal tribunale di Cremona con sentenza del 21.11.2012) ha convenuto in giudizio Elena Callini, Simona Callini, Alberto Noci e Antonio Oggiano per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio della società poi fallita anche ai sensi dell'art. 2394 c.c..

A fondamento delle sue pretese il fallimento ha dedotto che: a) i soci "effettuavano sistematici e immotivati prelievi dalle casse sociali", complessivamente ricevendo dalla società dal 2006 al 2011 somme di denaro per un importo pari a € 209.721,98=, formalmente a titolo di finanziamento; b) l'erogazione di tali finanziamenti doveva ritenersi illegittima "incidendo ovviamente in senso negativo sulla liquidità della quale la società *in bonis* poteva disporre"; c) l'utilizzo improprio della liquidità sociale aveva arrecato "evidente pregiudizio al ceto creditorio", risultando perciò violati gli "obblighi di conservazione del patrimonio sociale di cui all'art. 2394, 1° comma c.c.". Conseguentemente la curatela ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento della somma sopra indicata, nella misura di ¼ per ciascun socio, e comunque la condanna dei due amministratori in via solidale al pagamento dell'intera somma, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno per la violazione l'obbligo di conservare il patrimonio sociale.

I convenuti, nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, non si sono costituiti in giudizio e sono stati dichiarati contumaci.



La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le pretese attoree ex art. 2394 c.c. (ora, art. 2476 - nuovo testo -, 6° comma, c.c., trattandosi di s.r.l.) sono fondate nei confronti dei soli amministratori Alberto Noci e Alberto Oggiano, secondo quanto di seguito precisato.

L'art. 146 L. Fall. attribuisce al curatore del fallimento di s.r.l. la legittimazione esclusiva ad esercitare, previa autorizzazione del giudice delegato, l'azione di responsabilità sociale e dei creditori sociali (in tal senso Cass. 17121/2010, secondo cui "in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ."; conforme, in sostanza, la recentissima Cass. 23452/2019, secondo cui "in tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. è legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c. previsto per le sole società per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparità di trattamento ingiustificata tra i creditori della società azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali").

Con riferimento al caso in esame, sulla base degli elementi probatori agli atti deve essere affermata la sussistenza della responsabilità dei componenti dell'organo gestorio, composto per l'intera durata della società dal Noci, presidente del consiglio di amministrazione e dall'Oggiano, consigliere.

Dalle scritture contabili offerte in produzione (schede contabili di cui ai docc. n. 4 e n. 5) effettivamente risulta che sono stati erogati dalla società ai soci dei finanziamenti (o anticipi) tra il 2005 e il 2011 per la somma complessiva sopra indicata.



Le suddette scritture contabili (che fanno prova, ai sensi dell'art. 2709 c.c., contro la società) assumono, quanto alle operazioni in esse registrate, analoga valenza probatoria nei confronti degli amministratori che le hanno formate; non altrettanto può dirsi nei confronti dei soci, che sono soggetti terzi. Si osserva, peraltro, che dalle schede contabili prodotte non risultano, in ogni caso, espressamente indicati i nominativi dei soci destinatari delle singole erogazioni.

La concessione di finanziamenti ai soci costituisce attività estranea all'oggetto sociale di Villa Vaticano, che, come risulta dalla visura offerta in produzione, attiene alla somministrazione di bevande e alimenti.

La concessione dei finanziamenti integra poi un uso improprio delle risorse finanziarie della società e, quindi, in definitiva, un depauperamento del suo patrimonio, soprattutto nel peculiare contesto della – normale - incapienza del patrimonio della società poi fallita; la condotta degli amministratori (consistente nell'aver autorizzato le erogazioni oggetto di censura) si rivela quindi illecita, avendo, in definitiva, sottratto ai creditori sociali (e poi concorsuali) risorse su cui soddisfare le loro pretese (la sussistenza del requisito dell'insufficienza del patrimonio sociale – quale specifico presupposto dell'azione dei creditori sociali - risulta d'altronde acclarata dalla circostanza della dichiarazione di fallimento della società, sintomatica, di norma, della situazione deficitaria di quel patrimonio).

Conseguentemente, spetta ai creditori sociali (e dunque alla curatela, in ragione della specifica legittimazione) il diritto di ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che, per loro colpa, la società non è più in grado di adempiere (cfr., ex multis, C. Cass. SS.UU. n. 1641/2017).

Richiamati i rilievi sopra formulati in ordine all'inopponibilità delle scritture contabili nei confronti dei terzi (nel caso in esame: i soci non amministratori), nonché in ordine all'impossibilità di individuare comunque i singoli beneficiari delle erogazioni ingiustificate, la domanda risarcitoria nei confronti di Elena e Simona Callini deve essere rigettata, anche laddove la stessa debba essere qualificata come generica richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c., (resta estranea al presente giudizio la particolare ipotesi di responsabilità dei soci contemplata dall'art. 2476, 8° comma, c.c., non evocata dal fallimento attore).

In proposito, deve ritenersi inammissibile, generica e comunque irrilevante rispetto ai dati documentali già disponibili agli atti, la richiesta di prova per interrogatorio formale avanzata dalla curatela nei confronti dei soci (e dunque anche di Simona Callini e di Elena Callini). Per come formulata, infatti ("Vero che, tra l'anno 2006 e l'anno 2010, la s.r.l. Villa Vaticano erogava, per mezzo di versamenti periodici, dei finanziamenti ai soci Alberto Noci, Antonio Oggiano, Simona Callini ed Elena Callini per un controvalore di complessivi € 209.721,98, come dettagliato nella schede contabili in atti quali docc. 4 e 5 di parte attrice, da rammostrars?"), la prova in esame non consentirebbe in ogni caso di individuare le specifiche attribuzioni in favore dei singoli soci.

In definitiva, il danno cagionato dagli amministratori deve essere quantificato nella somma di € 209.721,98=.



Trattandosi di credito risarcitorio, la somma indicata va maggiorata della rivalutazione - secondo gli indici ISTAT - dalla data del fatto illecito (nel caso in esame, protrattosi nel tempo) e gli interessi, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, devono essere calcolati al tasso legale sulla somma sopra indicata, rivalutata (sempre secondo gli indici ISTAT) di anno in anno sino alla data di pubblicazione della sentenza.

Per semplicità di calcolo, il credito risarcitorio complessivo viene quindi determinato all'attualità, con criterio equitativo che tiene conto del tempo trascorso dalla data del fatto illecito ad oggi e della modesta entità del fenomeno inflattivo manifestatosi in tale periodo, nella misura di € 235.000,00=, somma comprensiva altresì degli interessi legali via via maturati sino alla data di pubblicazione della presente sentenza e sulla quale spettano gli ulteriori interessi, in misura legale, da detta data sino al saldo.

Le spese seguono la soccombenza; i convenuti Noci e Oggiano vengono perciò condannati alla rifusioen delle spese di lite in favore della curatela, come da dispositivo (liquidati per ciascuna fase i valori medi dello scaglione di riferimento da € 52.000,01= ad € 260.000,00=).

L'ammissione di parte attrice al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 D.P.R. 115/2005 (come da provvedimento del G.D. in data 19 novembre 2014) impone che le spese poste a carico degli amministratori siano liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. cit. Nessuna decurtazione agli onorari viene operata in questa sede condividendo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte in forza della quale "in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità" (cfr. C. Cass. 22017/18 conf. C. Cass. 11590/19).

Vista la contumacia dei soci vittoriosi Simona Callini ed Elena Callini, nulla sulle spese.

P.Q.M.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa,

condanna Alberto Noci e Antonio Oggiano, in solido tra loro, a risarcire alla curatela attrice la somma di € 235.000,00= oltre interessi come in parte motiva;

rigetta le domande attoree nei confronti di Elena Callini e di Simona Callini;



condanna Alberto Noci e Antonio Oggiano, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 13.430,00= per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da corrispondere a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R.

Brescia, 18.3.2020

Il giudice est. Davide Scaffidi Il presidente Raffaele Del Porto

